

Somme percepite a seguito di risarcimento del danno biologico: quale regime fiscale applicabile?

GIANLUCA STANZIONE

Il quadro normativo di riferimento

Il D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), se, *da un lato*, prevede l'applicazione separata dell'imposta sulle indennità e somme percepite *una tantum*, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ivi comprese la indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza (art. 2125 c.c.), nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di intese transattive (art. 17, lett. a), *dall'altro*, assimila i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità percepite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi (esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte) a redditi sostituiti o perduti (art. 6, co. 2), al fine di ricondurre nell'alveo della base imponibile tutte le somme che, pur avendo natura o funzione sostitutiva di redditi, si intendano sottrarre a tassazione tramite una mera novazione del titolo in base al quale le stesse siano erogate (quasi che fosse possibile sottrarre a tassazione parte del reddito sol trasformando lo

stesso in indennità, qualsivoglia definite, non imponibili). Il tutto ferma restando la tassazione separata delle indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni (art. 17, lett. i). Donde il generale principio dell'imponibilità delle somme percepite a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi (lucro cessante), non anche di quelle corrisposte per ristorare i danni dipendenti da invalidità permanente o morte (danno emergente).

Il dato giurisprudenziale

Venendo a considerare il trattamento fiscale applicabile alle somme percepite a seguito di risarcimento del danno biologico, si tratta di verificare se tali importi siano risarcimenti conseguenti alla perdita di redditi o se possano costituire dei proventi esenti da imposta. Sulla scorta della comune nozione di danno biologico – menomazione arrecata all'integrità fisico-psichica della persona in sé e per sé considerata, incidente sul valore umano in ogni sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma che si collega alla somma delle funzioni naturali afferente al soggetto dell'ambiente

in cui la vita si esplica, e aventi rilevanza non solo economica, ma anche spirituale, sociale culturale ed estetica (Cass. n. 1704/1997) – è evidente che la somma liquidata a tale titolo non costituisce un importo sostitutivo rispetto a un reddito non percepito, poiché la sua attribuzione è determinata dalla lesione della integrità fisica senza che abbia alcun rilievo la capacità reddituale del soggetto leso.

Tale tipologia di risarcimento è, dunque, diretta a tutelare una sfera patrimoniale del soggetto e non sopperisce alla perdita di un reddito, in quanto, in assenza di lesione, il soggetto non avrebbe posseduto un reddito corrispondente alla voce di danno risarcito.

In tal senso, sembra deporre la giurisprudenza di legittimità allorché afferma la intassabilità delle somme corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore a titolo di risarcimento del danno biologico, in quanto dirette a ristorare un danno emergente (Cass. n. 1132/2004).

Da cui l'importanza della qualificazione della natura dell'importo erogato al dipendente per stabilire se lo stesso debba essere assoggettato o meno a ritenuta.

L'indicazione del titolo a fondamento dell'attribuzione monetaria è da considerarsi infatti alla stregua di un presupposto di fatto, che deve essere oggetto di

un'attenta valutazione da parte del giudice di merito.

Con la conseguenza di ritenere, ove dovesse instaurarsi una procedura avverso silenzio rifiuto a

seguito di istanza di rimborso per indebita ritenuta Irpef, il contribuente gravato dell'onere *sia* di dedurre di avere ricevuto l'importo a titolo di risarcimento per

danno emergente, *sia* di indicare adeguati elementi di prova, idonei a fondare la non imponibilità della somma in contestazione (Cass. n. 14167/2003).